

COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

DELIBERAZIONE N.53

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CESSIONE AD ENEL DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE SITO IN VIA PIAVE IN CERRETO CASTELLO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE, alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. ANIMALI Ulderico - Sindaco	Sì
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco	Sì
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore	Sì
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore	Sì
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Cessione ad ENEL degli impianti di rete per la connessione relativa all'impianto di produzione da fonte solare sito in Via Piave in Cerreto Castello. Approvazione dello schema di scrittura privata.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/09 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

Ffo

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ZANIN geom. Natalino)

Ffo

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

Ffo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in seguito a deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/08/2010 è stato accolto l'assoggettamento al diritto di superficie a favore del Comune, dei terreni di proprietà della ditta Semperlux Srl di Cerreto Castello;
- Che la ditta Semperlux Srl di Cerreto Castello ha realizzato i lavori di costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico della potenza pari a 999 Kwp in via Piave, sito nel territorio del medesimo Comune;
- tra il Comune di Cerreto Castello e la ditta Semperlux Srl di Cerreto Castello è stata stipulata una convenzione che regola i rapporti fra le parti, con rogito notaio Pierlavino Rajani di Cossato in data 30/11/2011;
- il Comune di Cerreto Castello, essendo produttore di cui al codice T0080652, ha presentato a Enel istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito in via Piave sn;
- è stata costituita con Enel la servitù di elettrodotto per la linea interrata e locale da adibire a cabina elettrica a favore dell'impianto;
- per la connessione alla rete dell'impianto di produzione di cui sopra sono state realizzate le opere di allestimento cabina e metri 440,00 di linea in cavo sotterraneo;
- Enel accertava la regolarità tecnica dell'impianto con il collaudo ultimato in data 23/06/2011 per un importo di € 38.600,00;

Considerato che occorre ora procedere al trasferimento ad Enel dell'impianto di rete;

Visto lo schema di contratto di cessione degli impianti di rete per la connessione, così come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso da Enel Distribuzione;

Considerato infine che occorre produrre, come da prescrizioni contrattuali, una fidejussione di garanzia corrispondente al 30% del valore dell'impianto di rete pari a € 11.580,00 avente una durata di 3 anni;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto di cessione ad Enel Distribuzione S.p.A. dell'impianto di connessione alla rete realizzato dal Comune di Cerreto Castello in via Piave sn, a conclusione del collaudo dell'impianto stesso, come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai fini della stipulazione del suddetto contratto occorre procedere alla stipulazione di una fidejussione di garanzia corrispondente al 30% del valore dell'impianto di rete pari a € 11.580,00 avente una durata di 3 anni;
3. di autorizzare il responsabile del servizio tecnico alla sottoscrizione del contratto in questione quale rappresentante del "Produttore";
4. di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere alla stipulazione della fidejussione richiesta da Enel;
5. di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

CONTRATTO DI CESSIONE

DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE

PRODUTTORE: COMUNE DI CERRETO CASTELLO

IMPIANTO T0080652 – VIA PIAVE sn – CERRETO CASTELLO (BI)

TRA

COMUNE DI CERRETO CASTELLO con sede legale in -

P. IVA (di seguito denominato produttore) , rappresentata nella
persona di nato a il in qualità di

E

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Società con unico socio soggetta a direzione e
coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2,
capitale sociale Euro 2.600.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e
iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436

- Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest –
Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria, rappresentata dal
procuratore signor PATETTA PIERANGELO, nato a Torino il 14/03/1962, a
quanto infra autorizzato in forza di procura in autentica Notaio Nicola Atlante di
Roma in data 25 luglio 2011 Rep. n. 38877, Racc. n. 17657 registrata a Roma 5
in data 28 luglio 2011 al n. 16546 Serie 1T, che in copia conforme trovasi
allegata, nel seguito denominata anche "Enel" o "Parte";

Parte I

PREMESSE

1 Il produttore presentava all'Enel, in base alla delibera ARG/elt

n.99/2008 (in seguito TICA), istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito in Via Piave, sn nel comune di Cerreto Castello (BI); tale istanza veniva rubricata con codice di rintracciabilità T0080652;

2 Enel inviava il preventivo di connessione contenente la descrizione della soluzione tecnica minima per la connessione nonché i costi standard Enel di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

In particolare si precisava che per la connessione alla rete dell'impianto di produzione era necessario realizzare le seguenti opere:

- metri 405,00 circa di linea in cavo sotterraneo MT Al 70 mm², posa in terreno naturale con riempimento in inerte naturale;
- montaggio elettromeccanico scomparto MT;
- MT posa n. 3 sostegni di ammarro;
- allestimento cabina (montaggi elettromeccanici con n. 2 scomparti linea e n. 1 scomparto consegna);
- MT recupero linea aerea Cu 3x25 mm² circa metri 270,00;

3 nel preventivo suddetto, Enel specificava altresì il corrispettivo per la connessione calcolato sulla base dell'art. 10 del TICA;

4 il produttore con l'accettazione del preventivo inviava istanza per la realizzazione in proprio dell'impianto, nell'esercizio delle facoltà riconosciute dall'art. 15 del TICA;

5 con lettera dell'11/04/2011 il produttore proponeva per proprie esigenze una soluzione tecnica di connessione parzialmente diversa da quella indicata da Enel nel preventivo di cui al precedente p.3 e dichiarava di voler procedere alla realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la

connessione sulla base delle variazioni alla soluzione tecnica di connessione richieste. In particolare si precisava che per la connessione alla rete dell'impianto di produzione era necessario realizzare le seguenti opere (di seguito denominate "impianto");

- metri 440,00 circa di linea in cavo sotterraneo MT Al 70 mm², posa in terreno naturale con riempimento in inerte naturale;
- montaggio elettromeccanico scomparto MT;
- MT posa n. 3 sostegni di ammarro;
- allestimento cabina (montaggi elettromeccanici con n. 2 scomparti linea e n. 1 scomparto consegna);

interventi su linea esistente:

- MT - recupero linea aerea Cu 3x25 mm² circa metri 290,00;

6 il produttore accettava inoltre le condizioni generali del contratto di connessione;

7 il produttore provvedeva a realizzare l'impianto sulle aree di seguito specificate di cui è proprietario superficiale per la cabina e in relazione alle quali ha acquisito la relativa servitù di elettrodotto dagli effettivi proprietari per la linea;

8 il valore dell'impianto di rete per la connessione effettivamente realizzato, che, come specificato al p. 5, differisce dalla soluzione tecnica minima di Enel riportata al precedente p. 2, è pari ad € 38.600,00 in base ai costi standard di Enel;

9 Enel accertava la regolarità tecnica di tale impianto con il collaudo effettuato il 23/06/2011 e veniva quindi immessa, ai fini della attivazione della connessione, nel possesso gratuito dello stesso;

- 10 tale impianto deve essere, anche nel rispetto di quanto previsto dal TICA, trasferito ad Enel;
- 11 il Produttore è proprietario superficario dell'immobile allestito ad uso cabina elettrica consistente in un piccolo fabbricato posto in Comune di Cerreto Castello (BI), Via Piave sn, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, mappale 453, sub 1, categoria D/1;
- 12 la cabina di cui al precedente punto 11 sarà esercita da Enel e potrà dallo stesso essere utilizzata ai fini dei servizi di distribuzione, trasformazione, consegna e scambio dell'energia elettrica;
- 13 con la presente scrittura si provvede quindi alla cessione ad Enel dell'impianto realizzato dal produttore.

Parte II

Cessione impianti e relativo utilizzo ante cessione

- 1 Con la presente scrittura il produttore trasferisce ad Enel, che accetta, la proprietà dell'impianto per la connessione così come descritto al punto cinque delle Premesse.
- 2 Tale impianto sito nel Comune di Cerreto Castello (BI) è meglio specificato nella planimetria allegata, che fa parte integrante della presente scrittura. Il produttore riconosce altresì che l'utilizzo del suddetto impianto antecedente alla presente cessione è stato riconosciuto ad Enel a titolo gratuito. Il valore normale per tale uso gratuito è pari ad Eurocon applicazione dell'IVA secondo legge *(valore calcolato sulla base dell'ammortamento dell'impianto di rete)*. Il produttore alla data della presente emette fattura di pari importo indicando espressamente nella medesima che l'utilizzo dell'impianto di

rete a cui si riferisce la fattura è a titolo gratuito.

- 3 Il produttore dichiara che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi acquisiti ed è conforme alle normative anche tecniche vigenti in materia.
- 4 Il produttore garantisce di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'impianto oggetto della presente scrittura.
- 5 Il produttore garantisce, per i 10 anni successivi alla stipulazione della presente scrittura, Enel per i vizi e difetti dell'impianto di rete, non rilevati o rilevabili al momento del collaudo. In considerazione di ciò, il produttore si impegna a rimborsare ad Enel le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti sopradetti nonché a risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti, che Enel dovesse subire a causa della non corretta esecuzione dell'impianto di rete ceduto nonché a manlevarla in caso di eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.
- 6 Enel si impegna a comunicare al produttore i vizi e/o difetti di cui all'articolo precedente mediante raccomandata r.r. entro un mese dalla scoperta.
- 7 Omissis.
- 8 Il produttore si impegna altresì a manlevare Enel da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria connessa o conseguente alla costruzione dell'impianto di rete ed a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente a indennità, sanzioni e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare ogni costo che la stessa dovesse sostenere a causa delle predette pretese.

9 A garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni di cui agli articoli 5 e 8 della presente scrittura, il produttore rilascia un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" n. emessa il da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo di € 11.580,00 corrispondente al 30% del valore dell'impianto di rete tenuto conto dei costi della soluzione tecnica standard Enel riportata nel preventivo.

10 Il prezzo della cessione dell'impianto di rete in questione, tenuto conto dei costi della soluzione tecnica standard di Enel riportata nel preventivo, è di € 38.600,00 Il Produttore, nella qualità di soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato titolare della partita IVA, rilascia fattura per tale importo con applicazione dell'IVA secondo legge.

11 Tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.10 e 15.4 del TICA Enel emetterà fattura a titolo di corrispettivo per la connessione di € 38.600,00 con applicazione dell'IVA secondo legge. L'importo riportato in tale fattura viene detratto in compensazione legale dalla somma di € 38.600,00 riportata nella fattura emessa ai sensi del precedente punto 10. Alla luce di quanto su riportato Enel non deve versare alcun conguaglio in denaro.

12 Il produttore autorizza Enel al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Leg.vo n. 196/2003 e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi alla presente scrittura.

13 In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via

esclusiva, sarà competente il Foro di Torino.

- 14 Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi alla presente scrittura sono a carico del Produttore.

Biella,/06/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Produttore

Per Enel Distribuzione

- 15 Il produttore come sopra rappresentato dichiara di approvare espressamente ai sensi dell'art 1341 del C.C. i seguenti articoli:

Parte II

art. 2 uso gratuito

art. 5 garanzie

art. 9 polizza fideiussoria

art. 13 foro competente

Biella,/06/2013

Per il Produttore

Modello di fideiussione bancaria a prima richiesta

Modello di fideiussione bancaria

Spett. Enel Distribuzione S.p.A.

....., lì.....

PREMESSO CHE

- a) La Società con sede legale in, iscritta al registro delle imprese di _____ al n. _____, Codice Fiscale P. IVA _____, capitale sociale Euro _____, (di seguito, Richiedente) ha presentato a Enel Distribuzione S.p.A. (nel seguito Enel Distribuzione) richiesta di connessione alla rete elettrica di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte sito in avente potenza di immissione pari a (codice pratica **GOAL T0080652**).
- b) Il Richiedente ha chiesto ad Enel Distribuzione l'autorizzazione a realizzare in proprio, come previsto dalla delibera AEEG n. 99/08, gli impianti di rete necessari per la connessione, [nonché le opere relative agli interventi sulle reti esistenti (da inserire solo se esistenti)] (di seguito denominati impianti), con l'obbligo del Richiedente medesimo di provvedere alla successiva cessione ad Enel Distribuzione degli impianti al termine della loro realizzazione.
- c) In conformità a quanto previsto nelle condizioni generali del contratto di connessione, nonché nello stipulando atto di cessione degli impianti, il Richiedente deve provvedere a stipulare, in favore di Enel Distribuzione, una fideiussione bancaria, di importo pari di **Euro 11.580,00 (undicimilacinquecentottanta/00)** avente una durata di 3 anni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che il Richiedente assume con il predetto atto di cessione aventi ad oggetto il rimborso delle spese ed oneri che Enel Distribuzione dovesse sostenere per l'eliminazione dei vizi e/o difetti degli impianti.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca, filiale di con sede legale in, iscritta nel registro delle imprese di n....., Codice Fiscale, in persona dei suoi legali rappresentanti (di seguito Banca) con la presente si costituisce fideiussore, in favore di Enel Distribuzione, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate.

Art.1

1. La Banca si costituisce, irrevocabilmente ed incondizionatamente, fideiussore, a beneficio di Enel Distribuzione e nell'interesse del Richiedente, fino alla massima concorrenza dell'importo di Euro, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal Richiedente, di cui in premessa, in relazione ad eventuali vizi e/o difetti degli impianti dal medesimo realizzati e ceduti ad Enel Distribuzione.
2. La Banca si impegna, pertanto, a pagare, a prima richiesta, ad Enel Distribuzione tutte le somme che la medesima Enel Distribuzione sarà a richiedere, al titolo sopra indicato, senza facoltà di opporre eccezione alcuna - anche nell'eventualità il Richiedente sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione, così come nel caso di mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio dovuti alla Banca dal Richiedente - e senza necessità di formale costituzione in mora, rinunciando, quindi, anche ad eccepire la nullità e/o invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo, comprese quelle che spettano al Richiedente. Tale rinuncia è operativa,

anche per il caso di eventuale opposizione da parte del Richiedente o di terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c..

3. Il pagamento delle somme richieste dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla richiesta di Enel Distribuzione e fino all'importo massimo sopra indicato, dietro ricezione di semplice richiesta scritta a mezzo Raccomandata A.R.. Il tutto senza spese, oneri od aggravii di sorta per il beneficiario. Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nella presente Garanzia non hanno effetto nei confronti di Enel Distribuzione. L'accredito dell'importo richiesto verrà effettuato sul conto corrente bancario intestato a Enel Distribuzione che verrà indicato con la richiesta di escussione. L'importo della fideiussione sopra indicato deve intendersi comprensivo di capitale, accessori ed oneri, anche fiscali, di qualsiasi tipo, fermo comunque restando che gli eventuali oneri fiscali della presente garanzia sono a carico del Richiedente.

4. La Banca è surrogata, nei limiti delle somme versate ad Enel Distribuzione, in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questa verso il Richiedente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 2

1. La fideiussione è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione della presente per una durata di 3 (tre) anni e, pertanto, avrà scadenza il giorno

ART. 3

1. La presente Garanzia è pienamente valida ed efficace ancorchè non sottoscritta da Enel .

2. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva Enel Distribuzione dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui Enel Distribuzione non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

3. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945 e 1955 del codice civile.

4. Viene fatta espressa deroga all'art. 1944 c.c., intendendo la Banca rimanere obbligata verso Enel Distribuzione senza il beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

5. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Enel Distribuzione, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di Enel Distribuzione.

ART. 4

Ogni comunicazione afferente la presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

Banca, Fax, all'attenzione di

società Enel Distribuzione S.P.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Distribuzione Territoriale Rete Elettrica - Piemonte e Liguria - Via Rondò Bernardo n. 26 - 10192 BEINASCO (TO), all'attenzione Unità SVR/PLA/API

ART. 5

Per ogni eventuale controversia afferente o comunque originata dalla presente fideiussione, rimane esclusivamente competente il Foro di Torino, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

....., lì.....

F.to BANCA.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 del codice civile, la Banca approva specificamente le pattuizioni di cui ai seguenti articoli della presente fideiussione: limitazione alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1 comma 2), esplicita deroga all'art. 1944 c.c. (art.3, comma 4); rinuncia, da parte della Banca, ai diritti di cui agli art. 1945, 1955 e 1957 c.c. (art. 3, commi 2 e 3), rinuncia ad ogni difesa, eccezione ricorso istanza o compensazione (art. 3, comma 5), clausola di elezione di foro esclusivamente competente (art. 5),

....., lì.....

F.to BANCA.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE (Opere a cura PRODUTTORE)

PREMESSA

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, d'ora innanzi denominata - per brevità - anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" pubblicata sul sito internet www.enel.it/it-IT/, (di seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, ENEL ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.

DEFINIZIONI

AEEG: è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorre realizzare per realizzare la connessione del PRODUTTORE in MT.
Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente.
Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.
Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.
Garanzia fidelussoria: contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito a favore di ENEL a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL stessa per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato da parte del PRODUTTORE. La garanzia avrà durata triennale e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal PRODUTTORE.
GAUDI: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.
Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.
Impianto di produzione: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione

di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte, per la connessione di più impianti di produzione.

Iter autorizzativo: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volta all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il PRODUTTORE può immettere in rete.

PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.

Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento contenente le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

UP: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

1.1 Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.

1.2 Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.

1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO IV - OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 3 Obblighi del Produttore

3.1. Il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, si impegna a:

- rispettare le previsioni contenute nelle GUIDA e sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;
- predisporre ed inviare ad ENEL il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto, aggiornandolo semestralmente;
- provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI ed ai successivi agglomeramenti;
- realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo o eventi comunque allo stesso non imputabili;
- realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, nonché a darme comunicazione scritta di completamento a ENEL;
- sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, qualora opti di gestire in proprio l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e/o quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad ENEL la relativa documentazione, anche tecnica;
- sottoscrivere, qualora opti per la realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione e/o degli interventi sulla rete esistente, un contratto con cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali vizi e difetti che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere da parte di ENEL;
- inviare ad ENEL, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni e servitù relative all'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, il progetto esecutivo dello stesso per il rilascio da parte di quest'ultima del parere di rispondenza ai requisiti tecnici; unitamente al suddetto progetto il PRODUTTORE deve inviare anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo;
- provvedere ad eseguire i lavori che ENEL dovesse richiedere, in sede di collaudo degli impianti realizzati, per conformare gli interventi realizzati alle prescrizioni ed agli standard tecnici ENEL, dandone comunicazione ad ENEL stessa per il successivo collaudo e corrispondendo i relativi oneri;
- eliminare le difformità riscontrate da ENEL in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad ENEL stessa;
- nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

interventi sulla rete, rimborsare ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete non siano assistiti, per responsabilità del PRODUTTORE, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;

n) stipulare con ENEL, sempre che il collaudo dell'impianto di rete realizzato abbia avuto esito positivo, il relativo atto di cessione costituendo le necessarie servitù di elettrodotto o cabina. Contestualmente alla suddetta stipulazione il PRODUTTORE emetterà una fattura per un importo corrispondente al valore dell'impianto secondo i costi standard di ENEL presentando la garanzia fideiussoria;

o) emettere, nel caso che per la connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete elettrica esistente, una fattura per il valore degli interventi realizzati a costi standard di ENEL nonché rilasciare a favore di ENEL la garanzia fideiussoria a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL per l'eliminazione dei vizi e difetti degli interventi realizzati dal PRODUTTORE;

p) garantire l'assenza di vizi e/o difetti degli impianti e/o degli interventi realizzati dal PRODUTTORE per la durata di 10 anni e risarcire ad ENEL tutti i danni, diretti ed indiretti, connessi e conseguenti, manlevandola da ogni richiesta risarcitoria di terzi;

q) nel caso di collaudo positivo e sino alla data di stipulazione dell'atto di cessione degli impianti di cui alla lett. n) oppure sino al rilascio della garanzia di cui alla lett. o) riconoscere ad ENEL la facoltà di trattenere le somme spettanti, in base alle disposizioni dell'AEEG, per la realizzazione in proprio degli impianti e di utilizzare le stesse per il rimborso degli oneri conseguenti all'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Qualora il PRODUTTORE non spetti alcuna somma per la suddetta realizzazione in proprio, quest'ultimo si impegna, sino a quando non provvederà al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art.3 lettere n) e o), a rimborsare tempestivamente ad ENEL gli importi di cui sopra;

r) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia connessa o conseguente a vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione realizzato dal PRODUTTORE e/o degli eventuali interventi eseguiti sulla rete ovvero determinata dall'annullamento di provvedimenti amministrativi e/o dal venir meno o dalla inopponibilità a terzi delle servitù relative all'impianto di rete;

s) acquisire e consegnare ad ENEL le garanzie del costruttore per la parte di impianto di rete e per gli interventi sulla rete stessa, qualora realizzati da terzi.

Art. 4 Obblighi di ENEL.

4.1. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell'impianto di rete per la connessione e /o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto della tempistica prevista dall'AEEG;

4.2. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:

a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il PRODUTTORE deve presentare per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione e all'esercizio sia dell'impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;

b) predisporre, se richiesta dal PRODUTTORE, la documentazione per l'acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui alla precedente lett. a);

4.3. ENEL si impegna ad effettuare, salvo casi di forza maggiore o eventi comunque alla stessa non imputabili, e dietro pagamento dei relativi oneri, il collaudo degli impianti di rete per la connessione nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell'AEEG ed in caso di esito positivo dello stesso ad attivare la connessione;

4.4. ENEL, nel caso il collaudo di cui al precedente punto abbia esito favorevole e sempre che il PRODUTTORE abbia consegnato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 3.1 lett. n), si impegna a pagare il corrispettivo previsto dalle disposizioni dell'AEEG per la realizzazione in proprio degli impianti nei termini previsti nell'atto di cessione degli impianti;

4.5. ENEL, qualora per l'attivazione della connessione sia stato necessario realizzare solo interventi sulla rete esistente, si impegna a pagare, se previsto dalle disposizioni dell'AEEG, il corrispettivo per la realizzazione in proprio degli interventi sulla rete esistente nei termini indicati nel preventivo sempre che il PRODUTTORE abbia rilasciato la garanzia fideiussoria;

4.6. ENEL, nel caso accerti vizi e/o difetti inerenti l'impianto di rete per la connessione o gli interventi sulla rete esistente, si impegna a dare comunicazione al PRODUTTORE, mediante raccomandata r.r., entro 30 giorni dalla scoperta;

4.7. ENEL, prima di escutere la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 3.1 lett. n) e o), provvederà ad inviare al PRODUTTORE la specifica dei costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Detta specifica evidenzierà i costi dei materiali, della manodopera, dell'eventuali prestazioni di terzi nonché delle spese generali assunte pari al 20% della somma delle voci sopradette; in caso di inadempimento da parte del PRODUTTORE, ENEL procederà all'escussione della garanzia fideiussoria;

4.8. ENEL deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze risarcitorie pervenute da terzi connesse e conseguenti a vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente;

4.9. ENEL, dopo essere stata immessa, a seguito del collaudo positivo, nel possesso gratuito dell'impianto di rete per la connessione, si impegna, sino alla stipula dell'atto di cessione, ad effettuare, se necessaria, la relativa manutenzione, provvedendo altresì ad eliminare gli eventuali vizi e difetti dell'impianto sopradetto, previa comunicazione da inviare entro 30 giorni mediante raccomandata r.r. al PRODUTTORE, contestualmente al preventivo di spesa per il successivo rimborso.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli

eventuali interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo degli impianti, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEG) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e siano teleleggibili da ENEL;

c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora nei casi previsti dall'AEEG, abbia chiesto ad ENEL l'attivazione del servizio;

d) che all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;

e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP IN GAUDI;

f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercitare l'impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:

a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;

b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEG;

c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete

d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:

a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Reg. Pubbl. n. 264

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 29/10/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 13/11/2013

Cerreto Castello li 29/10/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li 29-ott-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 29/10/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta